



Protocollo regionale relativo alle procedure di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

fra

Atersir e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL

L'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) e CGIL – CISL – UIL Emilia Romagna, in previsione dell'imminente avvio delle procedure per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in tutto il territorio regionale hanno definito il presente Protocollo.

Premesso che:

- ATERSIR in qualità di soggetto titolare delle procedure di affidamento dei servizi pubblici locali inerenti al Servizio Idrico Integrato e al Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani è tenuta alla garanzia del rispetto degli standard qualitativi e di efficienza dei servizi nelle gestioni affidate e alla verifica in corso d'opera del corretto funzionamento delle concessioni affidate;
- si è inteso definire una cornice di regolamentazione uniforme, valida per tutti i bacini territoriali della Regione Emilia Romagna e per tutte le tipologie di procedure per l'affidamento del servizio, ossia procedure competitive, *in house providing* e partenariato pubblico-privato istituzionalizzato;
- le Parti sottoscrittrici hanno inteso regolare alcuni significativi aspetti, coerentemente con gli obiettivi fissati dalla Regione Emilia Romagna attraverso il "Patto per il Lavoro", utili a garantire la qualità del servizio e del lavoro attraverso la corretta applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, il rispetto della vigente legislazione in tema di prevenzione, salute e sicurezza dei lavoratori, la massima qualità ed efficienza del servizio, tariffe eque per i cittadini e le imprese.

Si concorda quanto segue:

1. La selezione delle imprese di gestione del servizio attraverso procedure di gara per la

concessione prevederà:

- a) l'affidamento col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, escludendo il criterio del massimo ribasso;
 - b) che la componente economica dell'offerta abbia una incidenza percentuale minoritaria, e comunque non superiore al 30%, al fine di valorizzare adeguatamente la qualità delle offerte;
 - c) la necessità del possesso da parte di tutti i gestori selezionati di specifiche capacità e competenze per il miglioramento dei servizi, nonché l'impegno ad intervenire sui processi di organizzazione del lavoro, in modo da migliorarne la qualità e garantire la sicurezza dei lavoratori;
 - d) l'elencazione delle casistiche di risoluzione del contratto.
2. Negli atti di gara relativi all'affidamento del servizio saranno previsti specifici limiti quantitativi relativamente alle prestazioni che il gestore concessionario potrà appaltare a terzi, ed un sistema di controllo che comporti la comunicazione preventiva all'Agenzia ed il coinvolgimento delle OO.SS., anche mediante gli strumenti di cui al successivo punto 7.
3. Verrà prevista, negli atti di gara e negli atti di regolazione dell'affidamento del servizio al gestore concessionario, l'applicazione del CCNL di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale (FISE – Federambiente), fermo restando quanto previsto dai citati CCNL per il caso di soggetti in condizioni di criticità inseriti con progetto personalizzato di cui al punto 6.
4. Nel caso di appalto a terzi nei limiti di cui al punto 2, il concessionario del servizio prevederà l'applicazione integrale, ed inderogabile *in pejus*, delle disposizioni attinenti ai trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Resta inteso che per le attività di spazzamento, raccolta anche differenziata, e trasporto dei rifiuti urbani, il CCNL di settore applicabile è FISE – Federambiente.
5. Nel caso di subentro di un nuovo concessionario tutti i rapporti di lavoro in essere nell'ambito della concessione proseguiranno senza soluzione di continuità in capo alla nuova impresa concessionaria, in applicazione dell'art. 2112 del codice civile.
6. Il concessionario del servizio di gestione integrata rifiuti urbani potrà avvalersi delle cooperative sociali di tipo "B", anche in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 23 del 23/12/2011 e s.m.i, nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dal CCNL FISE – Federambiente e degli scopi di inserimento lavorativo di persone in condizioni di

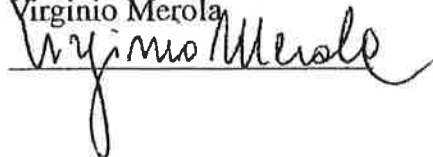
criticità, in applicazione della normativa vigente in materia.

7. Saranno istituiti specifici tavoli di monitoraggio, sia a livello locale che regionale, nell'ambito dei quali sarà verificato l'effettivo funzionamento delle attività oggetto dell'affidamento in relazione alle tematiche di cui al presente Protocollo.
8. Gli affidamenti mediante concessione avranno l'obiettivo di migliorare il servizio fornito ai cittadini, anche attraverso una rimodulazione dei costi che passi dall'incentivazione della raccolta differenziata, attribuendole il massimo possibile di valore economico aggiunto, e dalla contestuale riduzione dei rifiuti indifferenziati.

Bologna, 22/4/2016

Il Presidente

Virginio Merola



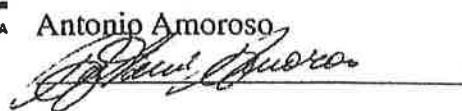
CGIL

Luigi Giove



CISL

Antonio Amoroso



Emilia Romagna e Bologna

UIL

Roberta Campagnoli

